

NAVA OTTORINO. Credo che quasi tutti i colleghi ricevano lagnanze per il ritardo col quale si provvede alla liquidazione delle pensioni ad impiegati, messi a riposo con poche decine di lire al mese. Noi, in questo caso, ci rivolgiamo ai Ministeri perchè, con quella sollecitudine che è doverosa, affrettino queste liquidazioni, ma troppo spesso ci viene risposto che si deve attendere dalla Corte dei conti l'adempimento del suo compito.

È una triste condizione di cose, perchè si tratta di poveri diavoli i quali hanno già ridotto il loro stipendio dalla loro posizione di pensionati, o di famiglie che si trovano per molti mesi prive dei mezzi di sussistenza e dopo che sono state colpite dalla sciagura: e così debbono ricorrere al prestito ed all'usura che assorbe e riduce le scarse sovvenzioni. Mi dice l'onorevole sottosegretario di Stato che si prenderanno provvedimenti, assegnando degli acconti...

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quei provvedimenti sono già stati presi.

NAVA OTTORINO. Ma io potrei citare dei casi nei quali dopo un anno, dopo diciotto mesi non si è provveduto al pagamento delle mensilità, senza che si sia fatta alcuna anticipazione.

Mi auguro che l'onorevole sottosegretario del tesoro vorrà meglio informarsi delle cause di questi ritardi. Non intendo fare addebiti di cattiva volontà a nessuno; ma, o per deficienza di personale o perchè qualche ingranaggio burocratico funziona male, è certo che la Corte dei conti sbriga con molta lentezza queste pratiche. Prendo nota con riserva delle buone parole dell'onorevole sottosegretario di Stato e mi auguro di potermi in seguito dichiarare soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Pietravalle, al ministro del tesoro, « circa gl'incameramenti per debiti di ospedalità, di somme dovute dallo Stato ai comuni per esecuzione di opere pubbliche. »

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione, oggetto dell'interrogazione, si risolve in una interpretazione giuridica dell'articolo 10 della legge 18 giugno 1908 sugli ospedali di Roma.

Con questo articolo si autorizza il tesoro dello Stato ad anticipare all'amministrazione ospitaliera le somme ritardate dovute dai comuni.

Questa agevolazione a duplice vantaggio dei comuni e degli ospedali, dà diritto al tesoro di rimborsarsi? Nessun dubbio. Quale il debitore? Quale la forma? Il debitore è il comune. La forma? La legge dice: « i suddetti crediti saranno vincolati alla restituzione delle somme anticipate ». La parola e lo spirito della disposizione furono sempre interpretati nel senso che il vincolo della restituzione vuol dire cessione delle attività comunali fino a concorrenza dell'anticipo fatto per suo conto. Ora se il debitore ceduto in un dato momento diventa creditore, è normale il diritto alla compensazione del dare e dell'avere secondo i principî generali dettati dall'articolo 1285 codice civile.

Questa interpretazione, confortata naturalmente del parere della Avvocatura erariale che disse il tesoro con queste anticipazioni veniva ad essere costituito *procurator in rem propriam*, e cioè pari alla posizione di cessionario dei crediti dei comuni, dovette diventare la regola dell'Amministrazione del tesoro.

Il tesoro dovette fare rilevanti anticipazioni sui detti crediti, mentre il ricupero procedeva lentamente, al punto che a tutto dicembre 1912 le anticipazioni fatte ascendevano a lire 6,645,000 e rimanevano da ricuperare lire 4,665,870.93, ciò per la riluttanza dei comuni ad ottemperare ai loro obblighi circa le ospedalità in parola, nonostante che la legge del 24 marzo 1907, n. 110, abbia dato facoltà ai comuni stessi di pagare il loro debito nell'anno successivo a quello in cui è stato notificato.

Poichè tutte le pratiche intese al ricupero dei crediti stessi erano rimaste in gran parte inefficaci, l'Amministrazione del tesoro ha dovuto valersi della facoltà delle compensazioni, disponendo che le Delegazioni del tesoro trattenessero i mandati emessi dallo Stato a favore dei comuni debitori per attribuirne l'importo in conto e a saldo dei loro debiti.

Però il tesoro, animato sempre dal pensiero di agevolare le condizioni dei comuni, nonostante che la Corte dei conti lo abbia più volte richiamato alla rigida osservanza delle doverose compensazioni, le eseguì sempre con grande larghezza sì da non far mancare ai comuni le risorse essenziali alla loro vita, e così non ha ostacolato il pagamento dimandati il cui importo fosse espressamente destinato a scopi specifici per ragioni d'urgenza, sanitarie, d'istruzione od altra cause, quando i comuni si resero diligenti nel